

N. R.G. 7332/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE**

nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito dell'udienza del 12.5.2026

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **7332/2025** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. DEL RE ANDREA, dell'avv. DEL RE CLAUDIA e dell'avv. BIONDI CAMILLA

ATTORE

contro

Controparte_1

[...] (C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv. PORRARI ALBAROSA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Parte attrice:

“in via preliminare:

a) disporre la riunione del presente procedimento al procedimento pendente innanzi il Tribunale di Firenze sub NRG 6539/2025;

b) per l'ipotesi in cui controparte dovesse fare istanza di concessione della provvisoria esecuzione, respingerla alla luce di quanto esposto in narrativa;

- pronunciare ordinanza di ingiunzione ex art 186 ter cpc ingiungendo a parte avversa – ritenuti sussistenti i requisiti di cui agli artt. 633 co.1 e 634 cpc – il pagamento dell’ulteriore residuo impagato richiesto in via riconvenzionale in Comparsa di costituzione e risposta, pari a € 14.558,85 imponibile in linea capitale, oltre Rivalsa Inps 4% e Iva 22% come per legge, oltre interessi moratori ex D.Lgs.231/2002 e ss.mm. e L.81/2017 per ogni rata, dalla relativa data di scadenza concordata nel piano di rientro già in atti quale DOC001 al saldo effettivo, dichiarandola altresì – ritenuti sussistenti i requisiti di cui all’art. 642 co.2 cpc – provvisoriamente esecutiva.

nel merito:

- confermare il decreto ingiuntivo opposto

- condannare la **Controparte_3** a corrispondere, per ulteriore residuo impagato dei corrispettivi dovuti per prestazioni rese in suo favore da **CP_1** negli anni 2022-2023, la somma di € 14.558,85 imponibile in linea capitale, oltre Rivalsa Inps 4% e Iva 22% come per legge, oltre interessi moratori ex D.Lgs.231/2002 e ss.mm. e L.81/2017 per ogni rata, dalla relativa data di scadenza concordata al saldo effettivo;

- ordinare ex art. .89 c.p.c. la cancellazione delle seguenti espressioni contenute in atto di opposizione avverso (a pag.25 parte finale e ss): “... Controllo che, se fosse stato condotto da un reale DPO (e non una mera “testa di paglia”) e/o comunque un DPO autenticamente indipendente/autonomo/TERZO, avrebbero certamente condotto a verificare le manchevolezze della **Controparte_5**

- con vittoria integrale delle spese di giudizio e della fase monitoria;

- con condanna di parte opponente al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 co. 1 e co. 3 cpc”.

RAGIONI DI FATTO E

DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato il 13.06.2025, **Controparte_3** (d’ora innanzi anche solo « **CP_3**) ha convenuto in giudizio **Controparte_1** (d’ora innanzi anche solo « **CP_1** »), al fine di revocare il decreto ingiuntivo n. 1338/2025 emesso dal Tribunale di Firenze il 6 maggio 2025, con cui l’opposta

aveva azionato in via monitoria il credito derivante dalle prestazioni svolte quale Data Protection Officer (DPO) in favore dell'attrice.

A sostegno dell'opposizione, **CP_3** ha dedotto di essere una società impegnata nella fornitura di servizi e tecnologie per la gestione di consumi di acqua, gas, energia e calore e di essersi aggiudicata, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, la fornitura di *smart meter* statici; di essersi avvalsa, nell'ambito di tale procedura, delle capacità tecnico-professionali di **CP_6** (d'ora innanzi anche solo «**CP_6**») al fine di ottenere la fornitura di contatori necessari per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.

L'opponente ha, inoltre, dedotto di essere stata vittima di una truffa informatica in data 5 marzo 2024 (docc. 3-4-5 fascicolo **CP_3** poiché ignoti avevano intercettato le comunicazioni tra la stessa e **CP_6** relative al pagamento che la prima doveva effettuare in favore della seconda. In seguito, con un indirizzo *e-mail* apparentemente riferibile ad un membro di **CP_6**, i presunti truffatori avevano chiesto la modifica dell'Iban ove l'attrice avrebbe dovuto effettuare i pagamenti (per un totale di € 390.000,00), così inducendola in errore e facendole versare le somme su un conto non riconducibile ad **CP_6** ma ai presunti truffatori (cfr. docc. 5-6-7-8-9-10 fascicolo **CP_3** . Per l'effetto, l'opponente ha dedotto di aver subito un danno di € 390.000,00 pari ai versamenti effettuati di cui ha chiesto, in via riconvenzionale, il risarcimento a **CP_1** . Quest'ultima, infatti, secondo l'opponente, non avrebbe correttamente adempiuto agli obblighi di DPO non mettendo in atto tutta una serie di misure di sicurezza ritenute imprescindibili secondo le buone prassi in tema di *cyber security* e, tuttavia, assenti nel sistema informatico dell'opponente (cfr. docc. 4 e 5 fascicolo **CP_3** .

In aggiunta, ha lamentato un conflitto di interessi tra **CP_1** e **CP_5** [...] (d'ora innanzi anche solo «**CP_5** », la quale prestava attività di ricostituzione e riorganizzazione del settore IT in favore dell'opponente), a causa della parziale sovrapposizione della compagine societaria delle due, con la conseguente impossibilità per la convenuta di riuscire ad eseguire in maniera indipendente e imparziale il suo ruolo.

2. Si è costituita in giudizio la convenuta che, pur senza contestare il fatto storico della truffa informatica avvenuta ai danni dell'attrice, ha escluso una propria responsabilità nell'ambito della stessa. In particolare, ha ritenuto infondata l'opposizione così come la domanda riconvenzionale spiegata dall'attrice alla luce

del fatto che, tra le prerogative del DPO, non ve ne sarebbe alcuna esecutiva riferibile al sistema informatico aziendale e che, per quanto di sua competenza (ossia nel suo ruolo di consulente), aveva manifestato all'attrice le criticità che i suoi sistemi, a livello di sicurezza, presentavano. Ha respinto anche l'asserita esistenza di un conflitto di interesse con **CP_5**, considerato che, al di là della parziale coincidenza tra i soci-persone fisiche, le società costituivano giuridicamente due distinti centri di imputazione.

L'opposta ha chiesto, pertanto, confermarsi il decreto ingiuntivo, ed ha formulato ulteriore domanda volta ad ottenere la condanna di parte attrice al pagamento di € 14.558,85, a titolo di ulteriori compensi per la sua attività svolta quale DPO, il cui termine di pagamento - alla luce del piano di rientro concordato tra le parti - non risultava ancora scaduto alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, onde ne ha chiesto il pagamento in questa sede.

Inoltre, la convenuta ha formulato istanza per la cancellazione ex art. 89 c.p.c. di alcune espressioni contenute nell'atto di citazione in opposizione [*... Controllo che, se fosse stato condotto da un reale DPO (e non una mera "testa di paglia") e/o comunque un DPO autenticamente indipendente/autonomo/TERZO, avrebbero certamente condotto a verificare le manchevolezze della Controparte_5*] e ha chiesto la condanna dell'attrice ex artt. 96, co.1 e co.3, c.p.c.

3. Dopo lo scambio delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. e della prima udienza ex art. 183 c.p.c., con ordinanza del 18.12.2025 emessa da questo Giudice ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c., è stato ingiunto a **CP_3** il pagamento, in favore della convenuta, della somma di € 14.558,85 a titolo di ulteriori compensi dovuti per l'attività di DPO ed è stata concessa provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo n. 1388/2025.

Con ordinanza del 28.4.2026, dopo aver rigettato tutte le istanze istruttorie, la causa è stata trattenuta in all'udienza del 12.5.2026.

All'udienza di discussione parte convenuta ha insistito altresì nella richiesta di condanna nei confronti del legale rappresentante della società attrice ex art. 94 c.p.c..

oooo

4. Giacché la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo si fonda sull'eccezione di inadempimento formulata da **CP_3** rispetto all'operato di **CP_1**, al fine di vagliarne la fondatezza occorre esaminare se l'opposta, quale DPO incaricato da

CP_3 abbia esattamente adempiuto al suo incarico. Per far ciò, occorre comprendere, alla luce della normativa europea, quali siano gli obblighi ad esso ascrivibili, sì da accertare se l'opposta, nel caso *de quo*, mediante il suo comportamento omissivo e/o negligente, abbia permesso la realizzazione della truffa informatica ai danni di parte attrice.

Preliminarmente, occorre rilevare che la truffa avvenuta il 5.03.2024 ai danni di CP_3 costituisce fatto pacifico *ex art.* 115 c.p.c. non essendo stato contestato da CP_1 il fatto storico in sé ma avendo la stessa contestato esclusivamente l'inadempimento lamentato dall'opponente e il nesso di causa tra questo e l'evento truffa (p. 3 comparsa di costituzione).

Ciò premesso, inquadramento e compiti del DPO sono delineati agli artt. 37, 38, 39 GDPR, la cui corretta interpretazione non può, tuttavia, prescindere da una lettura combinata dei considerando del Regolamento medesimo, nonché delle linee guida sul DPO redatte dal "Gruppo di lavoro articolo 29" per la protezione dei dati istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE (c.d. WP29).

Ai sensi dell'art. 39, par. 1, lett. a) e b), il DPO ha, per quel che qui rileva, il compito di *"informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati"* nonché il compito di *"sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo"*.

Le conoscenze e competenze specialistiche di cui deve essere in possesso il DPO variano a seconda del livello di riservatezza e di segretezza dei dati dell'azienda presso cui è incardinato (cfr. considerando 97) e, infatti, l'art. 37, par. 5, precisa che il DPO *"è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39"*.

Occorre chiarire che il DPO non assume mai compiti propriamente esecutivi dal momento che, ai sensi dell'art. 24, par. 1, GDPR è il titolare del trattamento e non il DPO a dover *"mette[re] in atto misure tecniche e organizzative adeguate per*

garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento”, con la conseguenza che, in caso di inosservanza delle misure previste dal GDPR, la responsabilità grava esclusivamente in capo al titolare e al responsabile del trattamento (cfr. WP29, p. 22). La previsione è peraltro riprodotta anche all’art. 4 del disciplinare d’incarico stipulato tra CP_1 e CP_3 (doc. 5 fascicolo CP_1).

Dunque, la figura del DPO appare come un soggetto preposto alla verifica sui trattamenti dei dati da parte del titolare/responsabile e rispetto a questi esprime un giudizio di conformità o difformità, fornendo altresì “informazione, consulenza e indirizzo” (cfr. WP29, p. 22 e p. 33).

Ciò premesso, la verifica circa l’esatto adempimento delle prestazioni conferite quale DPO a CP_1 deve muovere da tale perimetrazione dei compiti ad esso affidati ossia di consulenza e analisi ed, eventualmente, segnalazione della difformità. Invero, alla luce del contratto di conferimento incarico versato in atti non può ritenersi che fossero state contrattualmente affidate a CP_1 mansioni ulteriori rispetto a quelle normativamente previste, dal momento che al già citato art. 4 del disciplinare d’incarico, nella parte dedicata alle attività da svolgere, erano sostanzialmente riprodotti i contenuti di cui all’art. 39 GDPR.

Nel contratto si rinviene esclusivamente una specificazione dei documenti e servizi che avrebbe dovuto fornire la convenuta a valle delle attività eseguite. Si prevedeva, infatti che “A seguito della attività come DPO/RDP, il Consulente fornirà i seguenti documenti e servizi:

- *Audit periodici [...];*
- *Report as-is/gap analysis/remediation plan a seguito di ciascun audit, oltre ad un report annuale globale sulle attività di trattamento;*
- *Aggiornamenti normativi;*
- *Parere sulle valutazioni d’impatto”*

Ebbene, dalla documentazione versata in atti emerge che CP_1 ha diligentemente adempiuto al proprio incarico.

Oltre ai report e agli *audit*, di cui si dirà *infra*, CP_1 aveva segnalato anche in comunicazioni informali, già dal 2022, l’esigenza di svolgere alcune attività indifferibili in tema di sicurezza informatica (v. doc. 19 fascicolo CP_1) quali la necessità di dotarsi di “autenticazione 2FA per accedere con VPN alla rete aziendale”; “Creazione di una rete dedicata ai sistemi server+SAN+backup e definizione delle regole di

accesso al fine di perimetrare la zona critica dell'infrastruttura" e in risposta a tale comunicazione, CP_3 rispondeva consapevole dei rischi cui erano esposti manifestando la necessità di tenere sotto controllo i costi ma, al contempo, di limitare i rischi (*"Parimenti va limitato il rischio ed oggi siamo veramente molto (troppo) esposti"*, doc. 19 fascicolo CP_1), così come era stata manifestata, sempre da parte di CP_1 , nel 2023, la necessità di formare il personale a seguito della ricezione di e-mail sospette (cfr. doc. 42 *"Considerate la possibilità di effettuare una breve formazione specifica sul problema delle e-mail truffa e come riconoscerle"*).

Inoltre, per quel che più rileva in tema di adempimento da parte di CP_1 degli obblighi di sorveglianza e vigilanza sul rispetto da parte di CP_3 delle norme in tema di GDPR, occorre dare atto che la stessa aveva fornito, almeno in due occasioni (v. docc. 58-60), una valutazione generale in tema di *"Misure di sicurezza informatiche/tecnologiche"* pari a *"Migliorabile"* (cfr. p. 15, doc. 60) e una valutazione in tema di *"Sistemi di autenticazione/autorizzazione informatica"* pari a *"Non accettabile"*.

Parimenti, nel "RAPPORTO AUDIT INTERNO N. 1 DEL 22/01/2021" (doc. 59, p. 10), CP_1 aveva segnalato, a proposito della trasmissione di dati personali via mail, il fatto che la stessa avvenisse *"senza adozione di misure di sicurezza"*, proponendo come azione correttiva, a fronte di una mancata valutazione del rischio, la necessità di *"effettuare valutazione del rischio per i trattamenti coinvolti ed applicare misure di sicurezza adeguate"*.

E, ancora, nel medesimo report, nel riquadro dedicato agli obblighi individuati dalle varie norme per valutare la conformità delle procedure di CP_3 alla normativa del GDPR, si era segnalata l'assenza di misure idonee per la sicurezza informatica (doc. 59, p. 4).

Più in generale, dalla documentazione versata in atti, emerge un diligente adempimento dell'attività di supporto e consulenza svolta da CP_1 in favore di CP_3 con una interlocuzione continua sia con il legale rappresentante dell'attrice, sia, a seguito della nomina del Per_1 con funzioni di consulente informatico, direttamente con quest'ultimo (cfr. docc. 41, 43, 45, 48, 49, 53, 54, 55).

Priva di rilievo appare pure la contestazione circa la presunta esistenza di un conflitto di interessi tra CP_5 e CP_1 . E' vero che il DPO deve svolgere le sue funzioni in autonomia (art. 38, par. 3, GDPR) da intendersi nel senso che questi, nell'esecuzione dei compiti attribuitigli ai sensi dell'articolo 39, *"non deve"*

ricevere istruzioni sull'approccio da seguire nel caso specifico – quali siano i risultati attesi, come condurre gli accertamenti su un reclamo, se consultare o meno l'autorità di controllo. Né deve ricevere istruzioni sull'interpretazione da dare a una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati” (WP, p. 19). È, tuttavia, altrettanto, vero che, ai sensi dell'art. 37, par. 6, GDPR lo stesso può anche essere un dipendente del titolare o del responsabile del trattamento (cfr. cons. 97 *“Tali responsabili della protezione dei dati, dipendenti o meno del titolare del trattamento, dovrebbero poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro incombenti in maniera indipendente”*). Pertanto, se non esiste alcuna preclusione nella nomina di un DPO dipendente dal titolare/responsabile del trattamento, *a fortiori* non si vede ove trovi fondamento l'incompatibilità dedotta dall'attrice tra una società preposta alla ristrutturazione/ricostituzione del settore IT e il DPO, non intercorrendo tra gli stessi alcun rapporto di controllato/controllore.

In generale, le più volte citate linee guida redatte in tema di DPO dal WP29 hanno stilato una sorta di decalogo delle situazioni di conflitto di interessi, rilevando che esso può ravvisarsi *“all'interno dell'organizzazione del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento riguardo a ruoli manageriali di vertice (amministratore delegato, responsabile operativo, responsabile finanziario, responsabile sanitario, direzione marketing, direzione risorse umane, responsabile IT), ma anche rispetto a posizioni gerarchicamente inferiori se queste ultime comportano la determinazione di finalità o mezzi del trattamento”* (c.d. WP29, p. 21).

A fronte dell'adempimento dei compiti di cui all'art. 39 GDPR in combinato con l'art. 4 del contratto di conferimento di incarico stipulato tra le parti, l'eccezione formulata dall'opponente è infondata.

S'aggiunga, peraltro, che **CP_3** comunicava in data 22 novembre 2023 formale disdetta dall'incarico professionale con effetti dal 31.12.2023 e, pertanto, da data anteriore alla realizzazione della truffa (doc. 6 fascicolo **CP_1**). Dunque, la truffa in ogni caso non si è neppure realizzata sotto la vigenza dell'incarico di **CP_1**.

Deve pertanto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1338/2025 e l'ordinanza ex art. 186-ter emessa da questo Giudice il 18.12.2025 avente ad oggetto la condanna al pagamento degli ulteriori compensi in favore di **CP_1**.

5. Parte convenuta ha richiesto altresì la cancellazione ex art. 89 c.p.c. del seguente periodo: *“Controllo che, se fosse stato condotto da un reale DPO (e non una*

mera “testa di paglia”) e/o comunque un DPO autenticamente indipendente/autonomo/TERZO, avrebbero certamente condotto a verificare le manchevolezze della *Controparte_5* .

Giova precisare che, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., così come consolidatosi nell’interpretazione della giurisprudenza, le espressioni sconvenienti ed offensive sono solo quelle che, a prescindere dal fatto che attengano o meno all’oggetto della controversia: “i) superino il limite della correttezza e della convenienza processuale; ii) siano espresse nei riguardi dei soggetti presenti nel processo al fine di ledere il loro valore e i loro meriti; iii) violino i principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona umana e del decoro del procedimento (massimo davanti ad una giurisdizione superiore);” (Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 02/11/2022, n. 9483).

Ora, ancorché sconvenienti od offensive possono essere sia le espressioni direttamente attinenti all’oggetto della controversia, sia quelle che fuoriescono dal relativo perimetro, è indubbio che, al fine di valutare la sconvenienza e l’inoffensività delle espressioni utilizzate negli scritti giudiziari, occorre comunque tener conto dell’oggetto della controversia giacché, a seconda del perimetro del *thema decidendum*, si calibra la convenienza processuale e si può determinare il superamento del relativo limite (v. Cass. civ., 07/05/1981, n. 2962).

Nel caso di specie, alla luce del fatto che tra le argomentazioni a sostegno dell’inesatto adempimento delle mansioni assegnate a *CP_1* vi fosse quella in merito alla asserita carenza di indipendenza e autonomia della stessa rispetto a *CP_5* , non travalica le esigenze di difesa.

6. *CP_1* ha altresì formulato domanda per ottenere la condanna di *CP_3* ad una somma equitativamente determinata al fine di far valere la c.d. responsabilità da lite temeraria. La domanda non può trovare accoglimento.

Invero, in tema di illecito processuale, ai fini dell’accoglimento della domanda non può certamente dedursi la mera opinabilità delle tesi sostenute dalla parte per la cui condanna si agisce, ma occorre dar prova della “coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l’acquisizione di detta consapevolezza” (Cass. civ., sent 06/06/2003, n. 9060, in motivazione).

In sostanza, al fine di poter ravvisare una lite temeraria occorre che la parte soccombente abbia abusato delle sue prerogative processuali, sacrificando in maniera non necessaria, sproporzionata e ingiustificata gli interessi in gioco (Cass.

30/09/2021, n. 26545, principi di recente richiamati anche da Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/07/2025, n. 20200).

Considerata la complessità della normativa di settore nell'individuazione delle responsabilità e del ruolo del DPO, ciò non si è verificato nel caso di specie e ciò giustifica il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.

Per le stesse ragioni non sussistono neppure i presupposti per la condanna ex art. 94 c.p.c..

7. Le spese di lite seguono la soccombenza.

I compensi vanno liquidati con applicazione dei parametri medi di cui al DM 147/2022.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

- 1) **rigetta** l'opposizione e, per l'effetto, **conferma** il decreto ingiuntivo opposto n. 1338/2025, già esecutivo;
- 2) **conferma** l'ordinanza ex art. 186-ter del 18.12.2025 con la quale è stato ingiunto a *Parte_2* di pagare immediatamente in favore di [...] *Controparte_1* la somma ulteriore di euro 14.558,85 oltre iva e cpa ed interessi di mora calcolati per ogni rata concordata dal di del dovuto al saldo (pag. 26 comparsa);
- 3) **condanna** *Controparte_3* alla rifusione in favore di [...] *Controparte_1* delle spese di lite che si liquidano nella misura di 22.457,00 per compensi, oltre € 264,00 per esborsi, spese generali al 15%, IVA e CAP se dovuti.

Firenze, 28 maggio 2026

Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della *CP_7* dott.ssa Antonia Grimolizzi nominata con DM 3.9.2025